



Comune di
CARPENEDOLO
Provincia di Brescia
AREA FINANZIARIA

NOTA INTEGRATIVA ALLO SCHEMA DI BILANCIO 2019-2020-2021

(art. 11 comma 5 D.Lgs. 118/2011)



Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.LGs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico e gestionale di cui le più importanti sono:

- nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- diverse attribuzioni agli organi amministrativi in termini di variazioni di bilancio;
- nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSION E-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;



5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Indice:

- A) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, con illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- B) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente;
- C) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto;
- D) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- E) Cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- F) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- G) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati derivanti da contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- H) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, le cui risultanze contabili sono consultabili sul sito internet del Comune;
- I) Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa percentuale;
- J) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.



A) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, CON ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO.

Le entrate che alimentano il FCDE dei titoli primo e terzo sono dettagliatamente indicate nell'allegato.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente e da questa analisi sono emerse le entrate che avrebbero potuto determinare dei rischi di esigibilità.

Il titolo secondo di entrata non alimenta l'FCDE perché trattasi di entrate provenienti da Amministrazioni Pubbliche.

Per quanto riguarda il titolo quarto dell'entrata, non sono previsti FCDE in quanto:

- Per le alienazioni l'entrata è accertata per cassa;
- Per gli oneri di urbanizzazione e per monetizzazioni standard urbanistici, le relative entrate sono accertate per cassa;
- I contributi da amministrazioni pubbliche non sono oggetto di alimentazione di FCDE;
- I contributi per investimenti da privati sono accertati per cassa.

La quota FCDE è stata applicata per i seguenti importi e con le seguenti percentuali in riferimento alle diverse annualità del bilancio triennale:

anno	FCDE calcolato al 100%	FCDE stanziato in bilancio	% minima stabilita dalla legge	% applicata
2019	425.613,14	361.775,00	85%	85%
2020	461.564,18	416.568,00	100%	100%
2021	402.983,18	402.987,00	100%	100%

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota di avanzo di amministrazione di pari importo.

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.



B) ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio stesso.

La proposta di bilancio 2019-2021 viene presentata prima dell'approvazione del rendiconto 2018 e con gestione ancora in corso, al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2018 già accertato ai sensi di legge e per tale motivo è possibile l'applicazione dell'avanzo dell'esercizio precedente solo per la quota vincolata e/o accantonata.

L'equilibrio complessivo della gestione 2019-2021 viene conseguito pertanto senza l'applicazione del risultato di amministrazione.

Al risultato provvisorio del prospetto che segue sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

Risultato di amministrazione iniziale 2018	€	2.373.315,52
Fondo pluriennale vincolato iniziale 2018	€	1.356.959,40
Entrate già accertate dell'esercizio 2018	€	9.798.323,94
Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	€	10.309.457,06
Variazione dei residui attivi già verificatesi nel 2018	€	19.622,42
variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018	€	11.979,46
risultato di amministrazione presunto alla data di redazione del bilancio 2018	€	3.250.743,68
fondo pluriennale vincolato presunto esercizio 2018	€	94.248,88
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018	€	3.156.494,80
Parte accantonata		
Fondo crediti dubbia esigibilità	€	2.076.639,59
Fondo contenzioso	€	17.954,77
Altri accantonamenti	€	117.971,54
Totale parte accantonata	€	2.212.565,90
Parte vincolata		
Vincoli da trasferimento regionale	€	25.302,30
Totale parte vincolata	€	25.302,30
Parte destinata agli investimenti		
avanzo presunto disponibile	€	918.626,60



C) ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO.

Si rinvia al prospetto allegato allo schema di bilancio 2019-2020-2021, dal quale emerge che il Comune ha correttamente accantonato:

- il fondo crediti di dubbia esigibilità;
- l'indennità di fine mandato maturata dal Sindaco;
- il fondo rischi da contenzioso.

Tali vincoli ed accantonamenti potranno essere modificati in sede di approvazione del rendiconto 2018.

D) ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Si prevede il ricorso all'indebitamento nell'esercizio 2020 per la nuova biblioteca comunale per l'importo di € 670.000,00. L'impatto delle spese per la rata di capitale ed interessi sul mutuo è regolarmente prevista con decorrenza 01/01/2021.

Le altre spese di investimento sono finanziate da risorse proprie, anche derivanti da alienazioni patrimoniali, e trasferite, come evidenziato dai prospetti allegati che elencano le spese e le relative fonti di entrata.

Nell' Triennale dei lavori pubblici anno 2021 è previsto un intervento di restauro conservativo della Chiesetta di San Rocco, per il quale sarà da verificare la regolarità tecnica della previsione. L'immobile oggetto di restauro conservativo non è di proprietà dell'ente (e non ne è previsto l'acquisto) ma di un soggetto privato ed in assenza, alla data odierna, di un titolo di detenzione da parte del Comune.

Il principio contabile 4/3 del D.Lgs. 118/2011 al punto 4.18 prevede un parere esplicito da parte del revisore dei conti in merito alla convenienza per l'ente ad apportare migliorie. Parere che dovrà essere supportato da una idonea perizia tecnica.

E) CAUSE CHE NON HANNO RESO POSSIBILE PORRE IN ESSERE LA PROGRAMMAZIONE NECESSARIA ALLA DEFINIZIONE DEI RELATIVI CRONO PROGRAMMI

I crono programmi degli investimenti previsti finanziati con alienazioni patrimoniali e contributi da privati e da amministrazioni pubbliche saranno definiti, insieme ai relativi FPV, dopo avere acquisito le relative entrate.

Le altre spese previste nel 2019 sono previste con l'obiettivo di essere realizzate entro il 31.12.2019, fermo restando che in corso d'anno si verificheranno i relativi crono programmi al fine di adeguare l'esigibilità delle spese e la conseguente costituzione di FPV di spesa.

F) ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI



Garanzie fidejussorie al concessionario dell'impianto sportivo "campi da tennis", concesse con deliberazioni del Consiglio Comunale

n. 75 del 26/08/2004 "APPROVAZIONE GARANZIA FIDEJUSSORIA A FAVORE DI BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA RIGUARDO ALLA CONCESSIONE DI MUTUO A FAVORE DI CENTRO TENNIS CARPENEDOLO".

n. 3 del 23/02/2016 "APPROVAZIONE GARANZIA FIDEJUSSORIA DI €. 90.000,00 A FAVORE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI MORENICI DEL GARDA PER LA CONCESSIONE DI MUTUO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CENTRO TENNIS CARPENEDOLO ASD PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CENTRO TENNIS".

Investimento totale €. 290.000,00

L'importo della rata è stato regolarmente conteggiato nel calcolo della capacità di indebitamento dell'Ente.

Il subentro negli obblighi di pagamento non è stata mai attivato.

G) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

Il Comune di Carpenedolo non ha fatto ricorso a strumenti derivati.

H) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI, LE CUI RISULTANZE CONTABILI CONSUNTIVI SONO CONSULTABILI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE

Il Comune di Carpenedolo non ha organismi od enti strumentali.

I) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA PERCENTUALE

Società	Quota partecipazione
CARPENEDOLO SERVIZI SRL	60,00%
GARDA UNO SPA	1,0%
C.B.B.O. SRL	9,09

L'assemblea dei soci della società controllata Carpenedolo servizi srl ha approvato il bilancio 2017 chiudendo con un risultato economico positivo.

Le altre società hanno approvato il bilancio 2017 senza perdite.

Pertanto non si prevedono nel bilancio 2019 accantonamenti per perdite di società partecipate dell'anno precedente (2018), ai sensi art. 1 commi 550 e seguenti della legge 147/2013 (legge stabilità 2014).

Nel caso di eventuali perdite che si rileveranno dai bilanci 2018 comunicati dalle società non controllate, si procederà con l'eventuale variazione al bilancio per accantonare le somme previste, che comunque, viste le modeste quote di partecipazione, saranno di non rilevante entità.



Per i dati più analitici sulle partecipazioni dell'ente si rinvia alla apposita sezione del DUP e della relativa nota di aggiornamento.

J) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

Per quanto riguarda la congruità delle previsioni di entrata si rimanda alla nota di aggiornamento al DUP 2019-2020-2021.

Rispetto del limite delle spese di personale.

Sono osservati i limiti delle spese di personale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 sia in termini assoluti che percentuali, come evidenziato dalla nota di aggiornamento al DUP. Vengono inoltre previsti, all'interno di un apposito fondo di accantonamento, gli accantonamenti per gli adeguamenti contrattuali del prossimo CCNL (quello appena approvato scadrà al 31/12/2018).

Vincolo di pareggio.

Dal 2016 i Comuni non sono più soggetti ai vincoli di Patto Stabilità Interno previsti e disciplinati fino all'anno 2015.

Il nuovo vincolo di pareggio previsto dalla legge 208 del 28.12.2015 (legge stabilità 2016) art. 1, commi da 707 a 734, è dimostrato dall'allegato prospetto allo schema di bilancio (Allegato n. 9 al bilancio di previsione).

Vincoli di utilizzo delle entrate per sanzioni amministrative per violazioni del codice stradale.

Il rispetto dei vincoli di destinazione è dimostrato e descritto dalla deliberazione di giunta comunale contestuale all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Altri vincoli di finanza pubblica.

Il Comune per il 2019, in base all'articolo 21 bis del D.L. 50/2017, così come convertito nella Legge 96/2017, avendo approvato il rendiconto 2017 entro il 30 aprile 2018, approvando il bilancio entro il 31/12 ed avendo rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio non è più soggetto per il 2019 ad alcuni limiti imposti dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1 del D.L. 112/2008.

Nel dettaglio vengono disapplicati il seguenti limiti:

- La riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate per il 2009 per la stessa finalità;
- Il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni;
- La riduzione delle spese per la formazione nella misura non inferiore al 50% di quella sostenuta per la stessa finalità nel 2009;



- La riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata alle altre amministrazioni;
- Il limite di spesa per mostre.

Vengono invece applicati al bilancio i seguenti limiti;

- Relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza;
- Missioni anche all'estero;
- Spese per autovetture, acquisto, manutenzione, e noleggio;

La Corte Costituzionale con le sentenze n. 139 del 4.6.2012 e n. 173 del 6.7.2012 ha affermato, con riferimento ai vincoli di spesa in questione, che gli enti possono legittimamente operare compensazioni tra le singole voci di spesa, purché sia assicurato, nella sua interezza, il risparmio richiesto. Pertanto si ritiene legittimo effettuare maggiori spese relative ad alcuni vincoli a condizione che il vincolo complessivo imposto sia rispettato. La spesa nella sua interezza è all'interno del limite complessivo.

La responsabile dell'area finanziaria
(Rag. Mariagabriella Passeri)
(Documento firmato digitalmente)